

Linee guida e cenni giuridici per il servizio di vigilanza al seggio elettorale

(Stralcio delle Istruzioni rilasciate agli Uffici Elettorali dal MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali)

**Elezioni politiche
24-25 febbraio 2013**



A CURA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO –
SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE **Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e validità delle sue operazioni.**

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori (*art. 34 citato, come modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53*) — uno dei quali, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente — e da un segretario. Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio elettorale di sezione, devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente od il vicepresidente (art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957). [...]

Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. — Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (*art. 40, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361*). L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico, o che non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516. La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione, compresi i rappresentanti di lista presso la sezione medesima, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361). Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE **Nomina del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.**

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente della Corte d'appello (*art. 35, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361*).



Qualora la persona designata a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per *giustificati motivi*, di assumere la carica, deve avvertire *immediatamente* il presidente della Corte d'appello ed il Sindaco del Comune in cui ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato. In caso di improvviso impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la normale sostituzione da parte

del presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il Sindaco od un suo delegato (*art. 35, quinto comma, del testo unico n. 361*). Nei casi di assenza o di impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è stato scelto dallo stesso presidente, ai sensi dell'art. 34 del testo unico n. 361 (*art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361*).

Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (*art. 40, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361*). [...]

Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (*art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361*). La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è riservato, rispettivamente, alla Camera dei deputati (*art. 87 del testo unico n. 361*) ed al Senato della Repubblica (*art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*). [...]

Poteri di polizia spettanti al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.



Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal uopo egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o che commettano reato (*art. 44, primo comma,*

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361). Di regola, la Forza non può

entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente. Però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota, o nelle immediate vicinanze gli ufficiali di Polizia Giudiziaria⁽¹⁾ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione (*art. 44, primo e terzo comma, del testo unico n. 361*).

(1) — Si riporta qui di seguito, l'art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447: «Art. 57. — (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo Forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, gli Agenti Forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare, al presidente, proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (*art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361*). Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala delle elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (*art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361*).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata — uditi gli scrutatori — che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala, e che non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (*art. 44, penultimo comma, del testo unico n. 361*). Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto, o che non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e che siano

riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (*art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361*).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, e per impedire la formazione di assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune, sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (*art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361*).

Infine il presidente, al termine delle operazioni del sabato e della domenica, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (*art. 45 del testo unico n. 361*). [...]

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 34 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ha affidato le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza od impedimento (*art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361*). L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (*art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361*).

GLI SCRUTATORI

[...]

Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione. Tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, a norma dell'art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto.

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Nomina del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il segretario del seggio è scelto, *prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione*, dal presidente dello stesso, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui ha sede la sezione, per i quali non esistano cause di esclusione, e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (*art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53*). S'intende, però, che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario

prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che egli stesso vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo. Nel caso di temporanea assenza del segretario, o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie il sostituto tra gli scrutatori. [...]

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE

Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione da parte dei delegati.

I delegati delle liste dei candidati per l'elezione sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l'altro supplente, presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale (*art. 20, ultimo comma, ed art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*).[...]

Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.



I rappresentanti delle liste dei candidati (o dei candidati nei collegi uninominali) presso la sezione:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso od in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali (*art. 26, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361*);
- b) possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni (*art. 26, primo comma, del testo unico n. 361*);
- c) possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni (*art. 67, art. 72, secondo comma, art. 73, terzo comma, art. 74, primo comma, ed art. 75 del testo unico n. 361*).

I rappresentanti di lista (o del candidato), per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista (o del candidato) da loro rappresentata (o rappresentato).

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a

seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista (o di candidati in collegi uninominali) sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato. *I presidenti di seggio vorranno fare in modo — **compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali** — che i rappresentanti presso la sezione possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.* [...]

È consentito, ai rappresentanti predetti, di trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'Ufficio elettorale di sezione, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 64, ultimo comma, del testo unico n.361).

Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione.

I rappresentanti di lista, come pure i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali, presso la sezione, [...] durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361). Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

Sanzioni per i rappresentanti delle liste presso la sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti delle liste di candidati (o dei candidati nei collegi) che esercitino violenza, o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361).

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 104, sesto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — come aggiornato in base all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, ed all'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione. [...]

Il presidente dovrà affiggere, all'interno del seggio, **in almeno un esemplare e in modo ben visibile**, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2008, n.49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.96".

Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione e lo scrutinio, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo di agenti della Forza pubblica. Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali di sezione in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Insedimento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 16 del sabato precedente il giorno d'inizio votazione il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione. [...]

L'art. 66 del testo unico n. 361, al secondo comma, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente od il vicepresidente. [...]

Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale personale dalla quale si evinca l'iscrizione nella sezione o l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), oppure un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (sentenza ex art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361 o attestazione del sindaco ex art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con D.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio e durante quelle di votazione e di scrutinio possono entrare nella sala delle elezioni anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 44, terzo comma, del testo unico n. 361);

2) i candidati proposti, rispettivamente, nella circoscrizione per l'elezione della Camera o nella regione per l'elezione del Senato o nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige;

3) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361);

4) tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge e dalle istruzioni ministeriali.

In occasione delle elezioni politiche del 2013, ai sensi dell'art. 4 del decreto- legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, avranno titolo ad accedere presso i seggi, sulla base di specifiche disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno d'intesa con altre Amministrazioni statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), gli osservatori elettorali internazionali preventivamente accreditati.



Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 43, secondo comma, del testo unico n. 361).

A norma dell'art. 42, terzo comma, del testo unico n. 361, gli elettori possono entrare nel compartimento della sala, destinato all'Ufficio elettorale, solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare un altro elettore fisicamente impedito, e debbono trattenersi per il tempo strettamente necessario.

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'Ufficio elettorale di sezione da quello riservato agli elettori. Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari, previsti dall'art. 44, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, del testo unico n. 361.

Rinvio delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 8 della mattina della domenica e custodia della sala.

Il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate, incollandovi — in mancanza di altri sigilli — due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente stesso ed i componenti dell'Ufficio elettorale, nonché i rappresentanti delle liste (o i rappresentanti dei candidati) presso la sezione che lo richiedano. [...]

A tale effetto, il presidente dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e, poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvederà affinché, sui relativi infissi, vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce, il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno, e sigillati, in tal modo, gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere *saldamente* dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala, il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Ammissione degli elettori alla votazione

I. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona nell'Ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto. [...]

Qualora si verifichino affollamenti, agli ingressi degli edifici nei quali sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi, che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori, daranno direttive agli agenti della Forza pubblica affinché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.



II. — Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione stessa anche i seguenti altri elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente: [...]

5) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano

iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro Comune del territorio nazionale (art. 48 del testo unico n. 361 ed art. 14 del d.P.R. n. 299 del 2000);

6) i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Essi sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del testo unico n. 361). Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati. [...]

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 48 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti di lista o rappresentanti di candidato; candidati alle elezioni; ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico).

L'art. 48, primo comma, del testo unico n. 361, stabilisce che il presidente del seggio, gli scrutatori ed il segretario del seggio medesimo votano, *previa esibizione della tessera elettorale* (art. 14 del d.P.R. n. 299 del 2000), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti, come elettori, in un'altra sezione dello stesso Comune, ovvero per i presidenti, in un altro Comune della circoscrizione. [...]

Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un'altra sezione del Comune oppure in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto *previa esibizione della tessera elettorale*. [...]

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto, previste, dall'art. 48, per gli ufficiali e per gli agenti della Forza pubblica, sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza, ed, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato. [...]

Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 361, i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio

dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano **per causa di servizio**. [...]

Essi possono esercitare il voto *in qualsiasi sezione, in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nelle relative liste, e con precedenza* su di essi, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadrati od armati nelle sezioni elettorali (art. 49, terzo comma, del testo unico n. 361).
[...]

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità, da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni affinché i comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, nella quale si attesti che il dipendente presta servizio militare nel (reparto), di stanza nel Comune di , apponendovi la propria firma ed il bollo del reparto.

Per i militari, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (*di convalescenza, ordinaria, ecc.*), che si trovassero fuori della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione sulla tessera elettorale, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza od un documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Per agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari od i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti — sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto — un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio. [...]

Caso in cui l'elettore non vota nella cabina

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 62 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. [...]

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto.

Al caso di cui al presente paragrafo e, quindi, alla relativa previsione normativa

ex art. 62 del testo unico n. 361/1957, deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto tutelato dalle norme innanzi citate.

In tale eventualità, in particolare, le schede di voto dovranno comunque essere annullate, che siano state o meno già votate, e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro delle schede stesse, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio. [...]

SANZIONI PENALI

Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.



Sanzioni penali sono sancite, inoltre, dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'Ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del testo unico n. 361), ha l'obbligo di fare rapporto, al Pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nel cennato testo unico n. 361, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del Codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali, che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori, o rappresentanti di lista (o di candidati), dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitando il presidente od il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate, incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore, che si trovi presente nella sala delle elezioni, e che rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

APPENDICE 1

Articoli del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 maggiormente citati

Art. 40

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 43

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 48

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37)

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I

rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia⁴¹ ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadriati o armati nelle sezioni elettorali.

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo

simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000] 97.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne,

ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale] 98 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta [di certificati elettorali] 98 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Art. 109

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 112

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87)

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista [...] si procede a giudizio direttissimo.

APPENDICE 2

PROPAGANDA ELETTORALE – Articolo n. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Art. 8

L'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

"Art.9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000".